



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**Ufficio del giudice per le indagini preliminari**

**ORDINANZA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI**

(artt. 284, 285, 291 ss., c.p.p.)

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Vilma GILLI,

esaminata la richiesta di applicazione di misura cautelare personale formulata in data 26.7.2012 dal P.M. nei confronti di:

- 1) **TAMBURRANO Martino Carmelo**, nato a Massafra (TA) il 16.07.1958 residente in Taranto alla via [redacted] di fatto domiciliato in Massafra (TA) alla via C. [redacted]
- 2) **LONOCE Pasquale**, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 18.06.1964 e residente ad Aversa (CE) [redacted], di fatti domiciliato in San Marzano di San Giuseppe (TA) [redacted]
- 3) **VENUTI Roberto Natalino**, nato a Saronno (VA) il 25.12.1968 e residente in Cesano Maderno (MB) alla [redacted]
- 4) **NATILE Lorenzo**, nato a Laterza (TA) il 12.09.1956 e residente in Castellaneta Marina (TA) [redacted]
- 5) **LONOCE Federica**, nata a Grottaglie (TA) il 29.01.1998 e residente a Taranto alla via G. DE CESARE n. 55, di fatti domiciliata in San Marzano di San Giuseppe [redacted] Sava s.n.c.;
- 6) **LONOCE Rosalba**, nata a Grottaglie (TA) il 01.05.1984 e residente in San Marzano di San [redacted]
- 7) **LONOCE Matteo**, nato a Grottaglie (TA) il 19.10.1994 e domiciliato in San Marzano di [redacted]
- 8) **CANGIALOSI Federico**, nato a Taranto (TA) il 17.04.1977 e domiciliato a Triggiano (BA) [redacted]
- 9) **NATUZZI Cosimo**, nato a Taranto (TA) il 14/09/1973, con domicilio fiscale in Taranto, via [redacted]

per i seguenti fatti-reato:

**TAMBURRANO Martino Carmelo, VENUTI Roberto Natalino, LONOCE Pasquale, LONOCE Federica, LONOCE Rosalba, LONOCE Matteo, NATILE Lorenzo.**

a) del delitto di cui agli artt. 81, 319, 321, 112 n. 1 c.p. poiché, in concorso fra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando dei loro poteri e qualità, **TAMBURRANO Martino Carmelo** di Presidente della Provincia di Taranto e **NATILE Lorenzo** di

Dirigente del settore 4°, Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto, adottavano – il NATILE su mandato del TAMBURRANO - la determina dirigenziale 45 del 5/4/2018 di ampliamento della discarica di Grottaglie – Torre Caprarica in favore della società LINEA AMBIENTE SRL, in violazione del principio di imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, atto contrario ai propri doveri di ufficio, il TAMBURRANO Martino Carmelo, quale indebito corrispettivo, accettava la promessa e/o riceveva indebitamente più somme di denaro ed altre utilità e, segnatamente:

- riceveva la somma di euro 5.000 al mese da VENUTI Roberto Natalino, procuratore speciale di LINEA AMBIENTE SRL per il tramite di LONOCE Pasquale, amministratore di fatto della società 2LECOLOGIA SRL, il cui amministratore era LONOCE Matteo sino al 28.2.2018 e in seguito LONOCE Federica, creando la provvista economica per il pagamento di dette somme mediante contratti di prestazioni di servizi del valore complessivo di circa euro 556.000 e del valore complessivo di euro 1.500.000 tra LINEA AMBIENTE SRL e 2LECOLOGIA SRL, per importi artatamente sovrastimati rispetto al valore reale, contratti per i quali la emissione di fatture veniva gestita da LONOCE Rosalba;

- accettava la promessa di una autovettura mercedes GLC e di un appartamento da parte di VENUTI Roberto Natalino, procuratore speciale di LINEA AMBIENTE SRL.

Con l'aggravante del concorso di oltre cinque persone.

In Taranto, dall'agosto 2017 con condotta perdurante.

**TAMBURRANO Martino Carmelo, LONOCE Pasquale** (così modificato dal P.M. con richiesta a seguito di Informativa G.d.F. n. 526283 del 20.11.2018).

b) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p. poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, TAMBURRANO Martino Carmelo abusando dei poteri e delle qualità di Presidente della Provincia di Taranto, per assicurare l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto "il servizio integrato di igiene urbana ed ambientale del comune di Sava" del valore di euro 2.827.661,74= indetto dal comune di Sava mediante la Stazione Unica di Montedoro, in favore di UNIVERSAL SERVICE SNC, di fatto amministrata da LONOCE Pasquale, accordandosi con il presidente della commissione di gara CANGIALOSI Federico e con il componente della commissione di gara NATUZZI Cosimo, per far ottenere l'affidamento diretto di lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità in sicurezza a seguito di eventi atmosferici su strade provinciali alle imprese ECOLOGISTICA SERVIZI SRL, UNIVERSAL SERVICE SRL, di fatto amministrata da LONOCE Pasquale, con determinazione n. 270 del 07/09/2018 del dirigente del settore tecnico con impegno di spesa di euro 47.747,87 in favore della prima e di euro 43.199,42 in favore della seconda, previa sua ingerenza su ABBRACCIAMENTO Giuseppe, istruttore tecnico della provincia di Taranto che redigeva i verbali di somma urgenza 25602/2018 del 23/8/2018 e 26738/2018 del 6/9/2018, atti contrari ai doveri di ufficio ed adottati in violazione del principio di imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e per porsi sistematicamente a disposizione di LONOCE Pasquale, amministratore di fatto di UNIVERSAL SERVICE SRL, ECOLOGISTICA SERVIZI SRL, 2L ECOLOGIA SRL per l'esercizio del suo potere di influenza su pubblici ufficiali preposti a funzioni di amministrazione attiva onde richiedere la adozione di atti amministrativi in suo favore, accettava la promessa e riceveva da LONOCE Pasquale il finanziamento della campagna elettorale per le elezioni al Senato, svoltesi in data 4.3.2018, in favore della candidata FRANCAVILLA Maria, coniuge del TAMBURRANO Martino Carmelo, ricevendo da LONOCE Pasquale euro 250.000, nonché l'organizzazione di incontri elettorali oltre al pagamento di cene ed all'acquisto di telefonini e personal computers e accettava – all'esito di sua richiesta - la promessa di assunzione di terze persone da parte delle imprese di fatto amministrata da LONOCE Pasquale che, in data 2/10/2018, assumeva SCARANO Michele alle dipendenze della ECOLOGISTICA SERVIZI SRL.

*Con l'aggravante del fatto commesso per far ottenere contratti nei quali sia interessata l'amministrazione provinciale.  
In Taranto, sino al 2/10/2018*

**TAMBURRANO Martino Carmelo, CANGIALOSI Federico, NATUZZI Cosimo, LONOCE Pasquale.**

*c) art. 110, 81, 353 comma 1 e 2 c.p. poiché, in unione e concorso fra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, TAMBURRANO Martino Carmelo quale Presidente della Provincia di Taranto, CANGIALOSI Federico quale presidente della Commissione di gara, NATUZZI Cosimo quale componente, LONOCE Pasquale quale amministratore di fatto della UNIVERSAL SERVICE SNC, con più collusioni, turbavano il regolare svolgimento della gara denominata "procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana ed ambientale del Comune di Sava", indetta dal Comune di Sava attraverso la Stazione Unica Montedoro per un importo di Euro 2.827.661,74. In particolare, il TAMBURRANO Martino Carmelo, dietro richiesta di LONOCE Pasquale, si accordava con CANGIALOSI Federico e NATUZZI Cosimo, rispettivamente Presidente e componente della Commissione, affinché favorissero la UNIVERSAL SERVICE SNC nella suddetta gara, tanto che questi ultimi fornivano indicazioni sulla necessità di una integrazione dell'offerta mediante deposito di una fideiussione ed attribuivano un punteggio all'offerta tecnica della UNIVERSAL SERVICE SNC finalizzato a favorire la detta impresa durante la seduta di gara n. 7 del 18/9/2018.*

*Con l'aggravante del fatto commesso da persona "preposta dall'autorità all'incanto" per CANGIALOSI Federico e NATUZZI Cosimo.*

*In Sava, in data 18/09/2018.*

## RILEVA

### §. PREMESSA.

L'odierno procedimento trae origine dalle indagini nel procedimento n. 844/2018 r.g.n.r. a carico di D'ABRAMO Angelo + 2, indagati per il delitto di turbativa d'asta nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la raccolta rifiuti nel comune di Leporano per la durata di mesi due, nonché nella gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana per due anni.

In quella sede venivano disposte intercettazioni sulla utenza mobile in uso a LONOCE Pasquale, amministratore di fatto della UNIVERSAL SERVICE SNC, con decreto urgente RIT 78/2018 e successivi decreti di convalida e decreti di proroga (il P.M. ha prodotto copia del decreto RIT 78/2018 nonché il file audio del detto procedimento).

Ebbene, da una serie di conversazioni emergeva la commissione del delitto di corruzione in esame e, pertanto, si procedeva ad iscrizione in data 27/3/2018 a carico di TAMBURRANO Martino Carmelo, VENUTI Roberto Natalino e LONOCE Pasquale per il reato di cui all'art. 319 c.p. nel procedimento 844/2018 e contestuale separazione degli atti; parimenti si disponeva contestualmente acquisizione di copia del fascicolo RIT 78/2018 contenente i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni e del file audio registrato.

Il procedimento odierno, dunque, è nato a seguito di separazione da quello a carico di D'Abramo + 2, quale insindacabile scelta del P.M. affidata alla sua discrezionalità.

Ebbene, la corposa attività di indagine della G.d.F. di Taranto ha consentito l'emersione delle ipotesi delittuose contestate a ciascun indagato, come illustrate nella odierna richiesta di misura cautelare personale condivisa da chi scrive e, perciò, da intendersi quivi

richiamata, con la integrazione di autonome considerazioni al fine di una chiara ricostruzione dei fatti, evidenziandosi, soprattutto, i collegamenti logici tra il compendio probatorio e le fattispecie di reato contestate e il quadro cautelare [il rinvio è, evidentemente, esteso anche all'informativa della G.d.F. Taranto del 12.9.2018 (ed allegati), richiamata nella richiesta del P.M.]

#### **§. IL MATERIALE PROBATORIO.**

Il quadro indiziario in esame si fonda essenzialmente sugli esiti delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche fedelmente riportati, nelle parti più significative, nella conclusiva Informativa della G.d.F. di Taranto - Nucleo di Polizia Economica Finanziaria, datata 12.9.2018 (prot. 4131539) ed altresì trascritti integralmente nei relativi verbali d'ascolto (cc.dd. *brogliacci*), riversati nei volumi "Allegati" e trasmessi al sottoscritto G.i.p. unitamente ai relativi decreti autorizzativi.

Premesso che non vi sono dubbi quanto all'identificazione dei soggetti impegnati nei dialoghi intercettati per essere intestatari o utilizzatori delle utenze telefoniche o delle autovetture interessate nonché appellati con il nome di battesimo o, infine, identificati a seguito di servizi di osservazione e pedinamento della p.g., quanto alla utilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni si evidenzia quanto segue.

**a) Utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e tra presenti svoltesi in seno al proc. 844/18 nel presente processo.**

Alcuna questione si pone sul punto posto che non deve farsi applicazione dell'art. 270 c.p.p. e le intercettazioni sono pienamente utilizzabili, sia nell'ipotesi di intercettazioni ricomprese nel novero di cui all'art. 266 c.p.p. (come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 266 lett. b c.p.p.) sia per intercettazioni non comprese nel novero dell'art. 266 c.p.p. (c.d. sotto soglia), data la evidente originaria unitarietà del procedimento oggetto di separazione esclusivamente per ragioni di opportunità e stante la intima connessione probatoria.

Come evidenziato dal P.M. nella richiesta *"Atteso il consolidato principio di diritto secondo il quale la intercettazione di comunicazioni è utilizzabile anche per reati diversi da quelli per cui è stata disposta in seno al medesimo procedimento, la separazione atti non può pregiudicarne a posteriori la utilizzabilità, atteso che il compimento di un atto ampiamente discrezionale dettato da ragioni di opportunità non può incidere sul valore della prova. A diversamente ritenere, infatti, si genererebbe una insanabile disparità di trattamento tra gli indagati di un procedimento in cui la separazione è stata disposta e gli indagati in cui la stessa non è stata disposta o tra le imputazioni estranee all'originario decreto autorizzativo per cui è stata disposta la separazione e per quelle per cui non è stata disposta.*

*Portando all'estremo l'assunto avversato, la separazione atti per un solo reato estraneo all'originario decreto di autorizzazione all'intercettazione comporterebbe la inutilizzabilità delle captazioni, mentre per tutti gli altri reati non oggetto di decreto di separazione, pur estranei all'originario decreto, ne discenderebbe la piena utilizzabilità. Identiche conclusioni dovrebbero trarsi per la separazione atti per un solo indagato. Non v'è chi non veda come tali conclusioni ove sostenute condurrebbero ad un giudizio di illogicità manifesta e di gravissima disparità di trattamento".*

Si riportano, sul punto, alcune delle massime della Suprema Corte in materia:

*I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili anche relativamente ad altro reato, non contemplato da detta previsione, la cui sussistenza emerga dalle stesse intercettazioni, ancorché per esso venga successivamente disposta la separazione del procedimento. (Sez. 5, n. 15288 del 09/02/2018 - dep. 05/04/2018, P.M. in proc. Trani, Rv. 27285201)*

*Ai sensi dell'art. 270 comma 1, cod. proc. pen. che vieta l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, nel concetto di "procedimento diverso" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova venne predisposto, atteso che il primo non equivale al concetto di "diverso reato". (Sez. 3, n. 28516 del 28/02/2018 - dep. 20/06/2018, P.M. in proc. Marotta, Rv. 27322601)*

*I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 266 cod. proc. pen., sono utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di procedimenti "ab origine" tra loro distinti. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21740 del 01/03/2016)*

*I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati che emergano dall'attività di captazione, ancorché per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, purché tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, cosicché il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo, ai sensi dell'art. 270, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 45535 del 16/03/2016).*

**b) Utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti mediante captatore.**

La disciplina relativa a questa forma di intercettazione è stata introdotta con **decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216**, la cui entrata in vigore era indicata per il giorno 11 luglio 2018 ai sensi dell'art. 9 comma 1 (*Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto*) nella sua originaria formulazione; tale termine è stato prorogato sino al **31/03/2019** in virtù della novella di cui all'articolo 2 del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, non ancora convertito in legge.

E' evidente, allora, in attesa dell'entrata in vigore per questa parte, che la questione in esame trovi la sua regolamentazione nella normativa codicistica in tema di intercettazioni tra presenti, come specificatamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e, tuttavia, nella prospettiva regolamentatrice

introdotta dalla citata novella, al fine di una armonizzazione con la *voluntas legis* manifestata per il suo tramite.

Il punto da cui muovere è la pronuncia del Supremo Collegio, a Sezioni Unite, datata 28.4.2016 (n. 26889, ric. SCURATO) che sancisce come questa modalità tecnica di intercettazione sia ammessa per i "delitti di criminalità organizzata". E' spiegato che, in quanto si colloca nel *genus* delle intercettazioni tra presenti e può avvenire anche all'interno di luoghi di privata dimora e non è possibile controllare a priori che ciò non avvenga, atteso il carattere per c.d. "itinerante" del sistema, essa può essere consentita soltanto nei limiti di cui all'art. 13, L. n. 203/91- che deroga all'art. 266, c. II° c.p.p., ossia alla necessità della previa valutazione che nella privata dimora si sia svolgendo attività criminale.

Si legge "": *L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in considerazione della forza intrusiva del mezzo usato, la qualificazione del fatto reato, ricompreso nella nozione di criminalità organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso, con la precisazione che delitti di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. ma anche quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato).*

La lettura della sentenza offre, tuttavia, diversi spunti interpretativi.

Intanto, la sentenza Scurato non esclude espressamente, e senza eccezioni, la possibilità di fare ricorso al captatore informatico nei procedimenti per "reati comuni" (di cui all'art. 266, c. 1, c.p.p.) ma si limita a sancire che, al di fuori dei procedimenti di criminalità organizzata, non è possibile compiere intercettazioni di conversazioni tra presenti con quella modalità tecnica nei luoghi di cui all'art. 614 c.p.. Tanto, per specifiche ragioni di tutela del diritto di inviolabilità del domicilio (che solo per i delitti di criminalità organizzata può essere compresso, nel bilanciamento di interessi valutato in via preventiva dal legislatore con la L. n.203/91) che potrebbero essere pregiudicate per i seguenti motivi:

a) *all'atto di autorizzare una intercettazione da effettuarsi a mezzo di captatore informatico installato su di un apparecchio portatile il giudice non può prevedere e predeterminare i luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo elettronico (smartphone, tablet computer) verrà introdotto, con conseguente impossibilità di effettuare un adeguato controllo circa l'effettivo rispetto della normativa che legittima, circoscrivendole, le intercettazioni domiciliari di tipo tradizionale;*

b) *peraltro, anche se fosse teoricamente possibile seguire gli spostamenti dell'utilizzatore del dispositivo elettronico e sospendere la captazione nel caso di ingresso in un luogo di privata dimora, sarebbe comunque impedito il controllo del giudice al momento dell'autorizzazione, che verrebbe disposta "al buio";*

c) si correrebbe il concreto rischio di dar vita ad una pluralità di intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora del tutto al di fuori dei cogenti limiti previsti dalla vigente normativa codicistica, incompatibili con la legge ordinaria ed in violazione delle norme della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (che impongono al legislatore ed ai giudici di porre alle intercettazioni limiti rispettosi del principio di proporzione)";

d) non potrebbe nemmeno invocarsi la sanzione della inutilizzabilità, essendo la stessa riservata a gravi patologie degli atti del procedimento e del processo e non ad ipotesi di adozione di provvedimenti *contra legem* e non preventivamente controllabili quanto alla loro conformità alla legge; a ciò dovendo aggiungersi anche il concreto rischio della possibile divulgazione ben prima di ogni declaratoria di inutilizzabilità".

La sentenza, ancora, sancisce un altro principio fondamentale: richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità e con il conforto di quella della Corte EDU, afferma che è pienamente legittima l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni tra presenti non strettamente collegata alla predeterminazione di un "ambiente". In altri termini (dissentendo dalla ordinanza della sezione rimettente) evidenzia come non sia richiesta dall'art. 266, c.p.p. la indicazione di uno specifico luogo in quanto non v'è alcun richiamo a "intercettazioni ambientali" quanto piuttosto a "intercettazioni tra presenti". La diretta conseguenza è che *"..per le intercettazioni tra presenti da espletare in luoghi diversi da quelli indicati dall'art. 614 c.p., (come ad esempio carceri, autovetture, luoghi pubblici...) deve ritenersi sufficiente che il decreto autorizzativo indichi il destinatario della captazione e la tipologia di ambienti dove essa va eseguita: l'intercettazione resta utilizzabile anche qualora venga effettuata in un altro luogo rientrante nella medesima categoria"*.

Tirando le fila del discorso interpretativo di tale pronuncia - che, si ribadisce, non postula una aprioristica preclusione all'uso di tale mezzo tecnico in ambito di intercettazione ambientale - se ne ricava che, per i reati cd. comuni, l'uso del captatore va escluso solo se vi sia il pericolo che si possa procedere illegittimamente ad intercettazioni ambientali occasionali nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., stante la difficoltà di una preventiva valutazione che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Non è dunque, un problema di indicazione specifica del luogo (e quindi delle dimore possibili) che è escluso in linea di principio dalla sentenza citata, ma di autorizzazione per cd. "al buio", cioè in assenza di una valutazione *ex ante* che l'ambiente autorizzato sia, comunque, circoscritto e non vi sia lo sconfinamento in intercettazioni "domiciliari" in assenza della condizione di cui all'art. 266, c. II° c.p.p..

In altri termini, la sentenza SCURATO non ha vietato *sic et simpliciter* le intercettazioni tra presenti mediante captatore informatico per reati diversi da quelli di criminalità organizzata, ma ha penalizzato quelle ipotesi di captazione i cui decreti autorizzativi non contengono indicazione di luogo neppure per categorie si da prefigurare, in tal caso, che l'intercettazione sia resa dal GIP al buio.

Se ne deve dedurre, attesa la ratio legis sottesa all'art. 266, c.2, c.p.p. e il percorso interpretativo del Supremo Collegio, che laddove vi sia la concreta predeterminazione dei luoghi, quanto meno per categoria, nei quali sia presente uno o più degli indagati e si escluda l'accesso a privata dimora (si da non necessitare della valutazione che ivi si stia svolgendo attività criminosa), l'autorizzazione non è

affatto resa "al buio" ma è seriamente predeterminata mediante un preventivo e puntuale controllo giurisdizionale che evita il rischio di intercettazioni in violazione della riservatezza del domicilio. Cosa che ben può accadere qualora l'autorizzazione escluda a priori l'utilizzo del captatore in luoghi di privata dimora disponendo la disattivazione dell'attività di captazione mediante la cd. attivazione da remoto che, appunto, garantisce che non vi sia possibilità di superamento delle coordinate tracciate dal giudice.

Pertanto, può fondatamente affermarsi che le Sezioni Unite, nei significativi passaggi argomentativi, indicano criteri utili per ricostruire una sorta di "statuto di legittimità" delle intercettazioni ambientali in procedimenti diversi da quelli di criminalità organizzata, mediante utilizzo del *trojan* nelle ipotesi di seguito individuate:

a. intercettazione di comunicazioni tra presenti in luoghi rientranti nella previsione di cui all'art. 614 c.p. nei quali si stia svolgendo l'attività criminosa;

b. intercettazione di comunicazioni tra presenti in luoghi diversi da quelli ex art. 614 c.p..

Nel primo caso l'intercettazione è legittima se vi sia indicazione del domicilio e la compiuta valutazione dello svolgimento ivi di attività criminosa; nel secondo caso, la legittimità risiede nella preventiva indicazione dei luoghi (ma qui anche semplicemente in termini generici di "ambiente", come diremo) e nella esclusione, con essa, del rischio di sconfinamento da tale perimetro. In entrambe le ipotesi, infatti, possono essere rispettati i principi di garanzia sopra indicati in relazione anche ai presupposti tecnico-investigativi e alle caratteristiche del mezzo.

Lo stato dell'arte, ormai da molti anni, consente agevolmente di attivare da remoto il microfono di un dispositivo portatile preventivamente infettato da un *trojan*: sicché per il Pubblico Ministero è possibile richiedere al Giudice di autorizzare l'intercettazione di comunicazioni tra presenti in un luogo preventivamente individuato (anche rientrante in uno di quelli ex art. 614 c.p., ove si stia svolgendo l'attività criminosa).

In questo caso dunque non è impedito il controllo del Giudice al momento dell'autorizzazione, che pertanto non verrebbe disposta "al buio" (sempre per usare l'espressione dell'estensore della sentenza S.U.), né si correrebbe il concreto rischio di dar vita ad una pluralità di intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora (vds. sentenza S.U.). Ciò perché tale luogo non solo viene preventivamente indicato al Giudice ma è anche tecnicamente identificabile dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati all'esecuzione delle operazioni di captazione e di ascolto mediante il ricorso al cd. "positioning" (localizzazione in tempo reale del dispositivo oggetto di intercettazione, tramite la collaborazione del gestore di telefonia) e/o anche a seguito di localizzazione effettuata dallo stesso *trojan* tramite captazione del segnale GPS del dispositivo portatile di interesse investigativo.

Peraltro, tali tecniche di tracciamento del dispositivo possono essere surrogate (o di contro, nella maggior parte dei casi, affiancate) da classiche attività di pedinamento dell'utilizzatore del dispositivo portatile, a seguito delle quali è ben possibile - a livello investigativo - identificare quando il dispositivo si trovi esattamente nel luogo già indicato dal Giudice e, correlativamente tramite impulso da remoto, dare inizio all'intercettazione delle comunicazioni tra presenti mediante attivazione del

microfono. Così, allo stesso modo, sarà possibile identificare anche il momento nel quale il dispositivo fuoriesca da tale ambito locale, al fine di terminare la captazione tramite disattivazione del microfono.

Il tutto compendiato da verbale di operazioni compiute (analogamente a quanto già avviene per le operazioni di registrazione ed ascolto delle conversazioni tra presenti captate a mezzo di microspia installata nell'ambiente da monitorare).

\*\*\*\*\*

Questa interpretazione trova il proprio suggello nella recente **novella legislativa di cui al Decreto Legislativo 29.12.2017 n. 216** (che, per questa parte entrerà in vigore dal 31 marzo 2019).

In ordine ai c.d. reati comuni (ovvero quelli non ricompresi nell'art. 51 comma 3 bis e quater), le innovazioni concernono:

- l'art. 266 c.p.p. in cui viene introdotta la modalità tecnica in esame: *Negli stessi casi - ovvero quelli di cui all'art. 266 comma 1 comprendenti i delitti contro la pubblica amministrazione - è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa;*
- l'art. 267 comma 1 (...*Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e' consentita l'attivazione del microfono 12*);
- l'art. 270 comma 1 bis (*1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza*).

La relazione allegata al decreto legislativo n. 216/17 mette in evidenza che "la formula secondo cui nel decreto autorizzativo i luoghi e il tempo, in cui il dispositivo può essere attivato da remoto, possono essere "anche indirettamente determinati" si spiega, dunque, nell'impossibilità di prevedere specificatamente tutti gli spostamenti dell'apparecchio controllato: da qui la necessità logica di delimitare gli ambiti ai verosimili spostamenti del soggetto, in base ad emergenze investigative. A titolo esemplificativo, valga il riferimento a formule del tipo: ovunque incontri il soggetto X; ogni volta che si rechi nel locale Y.

La previsione della attivazione del microfono da remoto sta a significare, sempre secondo la relazione, che nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto, la captazione delle comunicazioni o conversazioni non può iniziare già dal momento dell'inserimento del captatore informatico. Questa è operazione preliminare necessaria, ma non sufficiente per procedere all'ascolto, dovendosi tener conto dei limiti di spazio e di tempo disegnati dal decreto autorizzativo".

E' evidente, allora, come una simile cornice normativa/interpretativa abbia inteso affiancare alla disciplina generale contenuta nel codice di rito la specifica

regolamentazione della tecnica del cd. captatore, armonizzando la prima alle innovazioni tecnologiche in ambito investigativo, nel rispetto delle esigenze di tutela radicalmente perseguite da sempre in tema di intercettazioni domiciliari. Ha posto, in altri termini, i presupposti affinché le nuove frontiere investigative siano perseguite senza mai prevaricare e frustrare le esigenze di tutela della privacy, affidando al giudice un controllo che renda possibile preventivamente il rispetto delle regole a presidio del domicilio.

In questa prospettiva, dunque, una interpretazione (ante D.L.vo 216/17) restrittiva e negativa dell'uso del captatore sarebbe meramente ostruzionistica rispetto alla *voluntas legis* espressa nella detta novella nonché anacronistica rispetto alle concrete possibilità investigative, riconosciute nella loro valenza proprio mediante la novella in esame. Il tutto, in assenza di una effettiva, concreta esigenza di tutela dei principi costituzionali a salvaguardia della sfera personale del soggetto indagato.

\*\*\*\*\*

Trasfondendo, dunque, i principi illustrati al caso di specie, al fine della verifica di legittimità delle intercettazioni tra presenti mediante captatore nel presente procedimento si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, l'intercettazione ambientale audio delle conversazioni tra presenti previa inoculazione di captatore informatico è stata disposta dal G.i.p. mediante decreti di autorizzazione (e non di convalida del decreto disposto d'urgenza dal P.M.), così garantendo che l'attività si avviasse solo mediante preventiva e specifica valutazione della individuazione dei luoghi, seppure per categoria (in linea con quanto prevede la novella).

L'intercettazione de qua è stata fatta sullo smartphone in uso a TAMBURRANO Martino Carmelo e LONOCE Pasquale (r.i.t. 294 - 296 - 297 - 298), con un duplice limite:

- 1) che i dialoghi avvenissero tra TAMBURRANO Martino Carmelo o LONOCE Pasquale ed almeno uno dei coindagati ed ogni altro interlocutore a conoscenza od interessato ai fatti concernenti i reati per cui si procede;
- 2) che avvenissero a bordo di autovetture in uso anche transitorio agli indagati, in ristoranti, bar, esercizi commerciali, uffici pubblici.

La indispensabilità dell'utilizzo del captatore è stata descritta con dovizia nelle richieste e decreti autorizzativi e può così sintetizzarsi: i coindagati solevano discutere a cena, durante incontri apparentemente conviviali, delle condotte illecite, sicché si rendeva necessaria attività di intercettazione di comunicazione tra presenti in luoghi aperti al pubblico sempre differenti e nei quali era ardua se non impossibile la installazione di microspia senza la collaborazione di ristoratori, che conoscevano gli indagati per precedenti rapporti o comunque per la loro notorietà in ambito locale (in primo luogo il Presidente della Provincia, ma anche gli altri commensali, un Luogotenente dei C.C., il noto imprenditore LONOCE, il noto imprenditore D'ELIA), a ciò aggiungendosi la consueta difficoltà di individuare in anticipo il tavolo al quale gli indagati si sarebbero seduti.

Tanto è stata puntuale la valutazione del G.i.p. quanto all'individuazione dei luoghi ed alle modalità operative delle intercettazioni tra presenti mediate captatore, al fine di evitare "sconfinamenti" rispetto ai parametri interpretativi di cui si è detto (sia per voce della sentenza Scurato, come interpretata; sia nella prospettiva della novella, solo prorogata nell'entrata in vigore ma costituente normativa vincolante e diritto vivente) che il predetto G.i.p. in prima battuta rigettava le richieste avanzate dal P.M. (vds. richieste autorizzazioni del P.M., R.I.T. 267 e 268).

Si legge "... la richiesta non contiene una indicazione sufficientemente precisa dei luoghi in cui si chiede di svolgere le intercettazioni, anche soltanto per tipologia, purchè specifica, o con indicazione congiunta di luoghi e persone (ad es. i ristoranti in cui si incontreranno gli indagati; il palazzo ove ha sede quel dato ufficio, compresi gli spazi comuni e così via); non offre indicazioni tecniche sul tipo, modalità operative e possibilità di controllo da remoto del software da utilizzare".

Il rischio indicato dalla sentenza SCURANO di cd. autorizzazione "al buio" è stato, dunque, in concreto scongiurato tanto che, ove si era inizialmente palesato, vi è stato il rigetto della richiesta del P.M.. Solo nel concretarsi di quelle indicazioni che escludevano la possibilità di una illegittima captazione per la connotazione "itinerante" e la forza intrusiva del mezzo oltre i limiti stabiliti dal codice, vi è stato spazio per l'autorizzazione ad una controllata e vigilata attività di captazione, pienamente legittima e, perciò, utilizzabile ai fini probatori.

c) **Utilizzabilità delle intercettazioni telematiche mediante captatore.**

Su questa materia si è di recente espressa la Suprema Corte (Cass. 48370/2017) che, affrontando incidentalmente la tematica relativa alle intercettazioni tra presenti mediante captatore, dopo aver affermato che essa sarebbe legittima in luogo di privata dimora e utilizzabile nel luogo ove si stia svolgendo l'attività criminosa stabilisce la legittimità delle intercettazioni telematiche mediante captatore.

Si riporta il brano della motivazione di interesse: "... Secondo tale pronuncia (SS.UU. SCURATO), l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico il quale segue i movimenti nello spazio dell'utilizzatore di un dispositivo elettronico (smartphone, tablet, PC portatile), è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui al D.L. n. 151 del 1991, art. 13, convertito dalla senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sede di attività criminosa in atto (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905). 9. Essa si riferisce, dunque, in via esclusiva, alle "intercettazioni tra presenti". Con la conseguenza che il supremo organo nomofilattico non solo non ha escluso la legittimità dell'uso di tale strumento captativo per le intercettazioni tra presenti nei luoghi di privata dimora dove si stia svolgendo l'attività criminosa, ma soprattutto, ed è ciò che qui rileva, non l'ha esclusa per le ulteriori forme di intercettazione, tra cui quelle telematiche ex art. 266 - bis c.p.p. Del resto anche il disegno di legge in corso di approvazione definitiva al momento della presente decisione, contenente la delega al governo in materia di intercettazioni, ha ad oggetto soltanto la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni "tra presenti" mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, modalità all'evidenza ritenuta la più invasiva dal momento che tali ultimi dispositivi seguono gli

11 

*spostamenti dell'utilizzatore con conseguente necessità di specifica tutela dei luoghi di privata dimora.*

*Nella stessa direzione altra pronuncia (Cass. penale, sez. V, 30/05/2017, n. 48370) secondo cui "L'utilizzo del captatore informatico non può ritenersi escluso per le intercettazioni tra presenti che trovano luogo nei luoghi di privata dimora dove si stia svolgendo l'attività criminosa e deve ritenersi consentito per l'esecuzione di intercettazioni telematiche, ex art. 266-bis, c.p.p. È onere del ricorrente precisare, in ossequio al principio di specificità delle impugnazioni, quali dei dati captati tramite un trojan possano ritenersi eventualmente colpiti dalla sanzione dell'inutilizzabilità e chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato".*

**d) Utilizzabilità delle intercettazioni di flussi informatici con riferimento alle mail già inviate e aperte dal destinatario.**

Nel presente procedimento sono state richieste ed autorizzate le intercettazioni di flussi informatici con riferimento alle mail già trasmesse e con esclusione delle mail contenute nella cartella bozze e con esclusione di quelle non aperte.

Si riporta, in argomento, la più recente giurisprudenza di legittimità illustrata dal p.M. nella propria richiesta:

*Le e-mail pervenute o inviate al destinatario e archiviate nelle cartelle della posta elettronica possono essere oggetto di intercettazione, trattandosi di un flusso di dati già avvenuto ed essendo irrilevante la mancanza del presupposto della loro apprensione contestualmente alla comunicazione. Esulano, invece, dal materiale intercettabile le e-mail "bozza", non inviate al destinatario, le quali possono comunque essere acquisite per mezzo di un sequestro di dati informatici (Cass. Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016 - dep. 30/09/2016, Grassi e altri, Rv. 26822801, in Ilpenalista.it 14 NOVEMBRE 2016).*

Si legge in motivazione:

*9. Il "flusso" consiste nello scambio di dati numerici (bit). Oggetto di intercettazione informatica o telematica è la connessione, fissa o occasionale, tra computer tra loro collegati o in rete o via modem o con qualsiasi altra forma.*

*Si è accennato in precedenza al recente approdo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con riferimento specifico alle intercettazioni dei messaggi tra dispositivi Blackberry, di ritenere legittima l'acquisizione di contenuti degli stessi mediante intercettazione operata ai sensi dell'art. 266 c.p.p., e s.s., poichè le "chat", anche se contestuali, è stato condivisibilmente sostenuto, costituiscono un flusso di comunicazioni (cfr., oltre a quelle già citate, Sez. 3, n. 50452 del 10/11/2015, Guarnera ed altri, Rv. 265615).*

*Il medesimo principio può essere affermato anche per lo scambio di posta elettronica. E trova la sua affermazione, in nuce, nelle sentenze delle Sezioni Unite n. 21 del 13/7/1998, Gallieri, Rv. 211197 e n. 6 del 23/2/2000, D'Amuri, Rv. 215841.*

*In particolare, la sentenza 21/98 invita a valutare appieno la portata innovativa della già citata L. 23 dicembre 1993, n. 547 sui computer crimes, e a considerare che la telefonia, in specie mobile, consente il trasporto di segnali non solo relativi alle conversazioni (con codificazione numerica e decodificazione), ma di qualunque tipo, sempre in forma numerica (bit), cioè di dati diversi dal contenuto delle conversazioni telefoniche. E di tali dati deve attualmente ritenersi consentita l'intercettazione in virtù proprio dell'art. 266bis c.p.p. introdotto dalla nuova normativa.*

*Ad avviso delle Sezioni Unite Gallieri, la legge in questione è venuta, a completare il quadro di tutela nel senso auspicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 81 dell'11 marzo 1993, quanto a presupposti, condizioni e modalità di acquisizione anche dei dati esterni alle comunicazioni telefoniche. In particolare, la novità dell'art. 266 bis c.p.p., in base al quale la disciplina delle intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni telefoniche è stata estesa alle "intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche", cioè all'"intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici...", viene ritenuta non essere rappresentata dall'ammissibilità di intercettare il contenuto di conversazioni tra persone che vengono trasmesse con il sistema elettronico numerico in precedenza adottato nella telefonia, che già poteva farsi rientrare nell'art. 266 c.p.p., proprio perchè detta norma (con il riferimento testuale "altre forme di telecomunicazione") rinviava ad ogni specie di telecomunicazione, idonea di per sè a convogliare le conversazioni tra persone.*

*La novità, per le Sezioni Unite del 1998, è rappresentata, invece, non solo dall'aver esteso l'ambito di ammissibilità delle intercettazioni ai procedimenti aventi ad oggetto i "computer crimes", ma dall'aver consentito l'intercettazione dei flussi di dati numerici (bit), nell'ambito dei singoli sistemi oppure intercorrente tra più sistemi. L'oggetto della tutela del Capo 3<sup>o</sup> concerne, in altri termini, a seguito della modifica legislativa, non solo il contenuto delle conversazioni, con qualsiasi forma di telecomunicazione avvenga, ma tutti i dati informatici (sequenza di bit) in movimento nel sistema elettronico della telefonia, dall'ingresso in rete alla destinazione, nelle fasi quindi dell'ingresso, elaborazione, registrazione, comprensivo delle interconnessioni con altre reti o stazioni intermedie di comunicazione.*

*La conclusione cui pervenivano le Sezioni Unite Gallieri già nel 1998, fugando i dubbi di chi, come detto in precedenza, aveva ritenuto inutile l'introduzione dell'art. 266bis c.p.p., è che, se la norma dell'art. 266 c.p.p., unitamente alle altre, comprese nello testo originario del Capo 4<sup>o</sup> definiscono la disciplina delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, cioè concernono, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale, il contenuto delle comunicazioni, l'art. 266bis c.p.p. e le altre correlate disposizioni che la L. n. 547 del 1993 ha introdotto nell'art. 268 c.p.p., attengono al flusso di dati diversi rispetto alla conversazione, e sono comprensivi anche dei dati "esterni" alle conversazioni stesse. E ciò appunto in quanto strumentali alla trattazione del complessivo flusso di dati relativi alla comunicazione, convogliata nel sistema. "Il suddetto flusso di bit comprende - si legge nella sentenza delle Sezioni Unite 21/1998, Gallieri - anche dati relativi al traffico dei servizi complementari, - alla telefonia mobile -, quali il servizio "messaggi" (es. tipo E-MAIL, o Fax), che esulano anch'essi dalla nozione di conversazione tra persone, nei sensi di cui all'art. 266 c.p.p., e che sono intercettabili solo a seguito della disciplina introdotta dalla L. n. 547 del 1993".*

*Pare fuor di dubbio, dunque, che rientri nell'ambito previsionale di tale norma la posta elettronica inviata o ricevuta.*

*Sembra darlo per scontato anche la giurisprudenza successiva, che piuttosto si è soffermata su aspetti tecnici relativi all'autorizzabilità di siffatte intercettazioni.*

*E' stato, così, precisato, che l'intercettazione di flussi telematici riconducibili ad un determinato utente mediante la procedura di monitoraggio del percorso, disposta dal g.i.p., comporta la legittima captazione dei flussi informatici gestiti dal soggetto titolare di un determinato nome utente che contraddistingue sia l'account di posta elettronica che quello di connessione. E si è concluso, conseguentemente, che non è causa di invalidità o di inutilizzabilità dei provvedimenti autorizzativi l'improprio riferimento informatico al solo "account" di posta elettronica e non a quello di connessione, trattandosi di due aspetti della stessa realtà giuridica, indicativa della facoltà di accesso di un determinato utente alla trasmissione e alla ricezione dei flussi telematici (Sez. 1, n. 12901 del 14/02/2005, Palamara, Rv. 231591, vedasi anche Sez. 4, n. 4213 del 9/11/2005 dep. il 2006, non mass.).*

*Alla luce dei principi sopra ricordati, si può concludere che, indipendentemente dal sistema di intrusione utilizzato (quello dell'accesso diretto al computer ovvero occulto attraverso un programma spia), quando si vanno a recuperare e-mail ormai spedite o ricevute siamo di fronte ad un'attività intercettativa.*

*10. Poco rilevante, nel caso in esame, è l'utilizzo da parte degli inquirenti di un programma-virus (il c.d. trojan) inserito all'interno dei computer degli internet point frequentati dagli odierni ricorrenti.*

*L'uso del trojan (sulla cui legittimità di utilizzo rispetto ad intercettazioni legittimamente autorizzate vedasi la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 26889 del 28/4/2016, Scurato, non ancora mass., la quale ha*

anche affermato il principio che, limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un "captatore informatica" in dispositivi elettronici portatili quali personal computer, tablet, smartphone, ecc., anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa) è stato limitato, infatti, da quanto risulta dalle sentenze di merito all'acquisizione delle password di accesso agli account di posta elettronica. Ottenute queste password, gli inquirenti hanno avuto anch'essi accesso ai vari account (OMISSIS) e hanno preso visione: a) dei messaggi che venivano via via inviati o ricevuti; b) dei messaggi che venivano salvati nella cartella "bozze".

Si è usato il programma informatico, in altri termini, così come si è da sempre usata la microspia per le intercettazioni telefoniche o ambientali.

Normalmente, invece, il trojan viene inserito al fine di visualizzare in tempo reale l'attività che veniva svolta su un determinato schermo, ivi compresa la spedizione e la ricezione di messaggi di posta elettronica.

Va anche aggiunto che nel caso che ci occupa siamo al di fuori della tutela costituzionale della corrispondenza.

Indipendentemente che si vogliano ritenere le e-mail spedite e ricevute intercettabili o sequestrabili, non si tratta di corrispondenza. Questa Corte di legittimità ha recentemente affermato il principio, mutatis mutandis applicabile anche alla posta elettronica, che non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 c.p.p. in tema di sequestro di corrispondenza, bensì quella prevista dall'art. 234 c.p.p., concernente i documenti, con riferimento a messaggi WhatsApp ed SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi, non costituendo il diretto obiettivo del vincolo, non rientrano neppure nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015 dep. il 2016, Giorgi, Rv. 265991). Tale principio era stato peraltro affermato qualche mese prima con riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già ricevuti da quest'ultimo (sez. 1, n. 24919 del 23/4/2014, Attanasio, Rv. 262303).

11. Orbene, con una valutazione di fatto, espressa con motivazione logica e congrua, e pertanto insindacabile in questa sede, e anche corretta in punto di diritto, i giudici del merito hanno ritenuto che i messaggi di posta elettronica in entrata e in uscita costituissero un flusso telematico, come tale intercettabile.

In ogni caso c'era stato un decreto autorizzativo del GIP che, anche a voler ritenere che quelle già spedite e/o ricevute fossero sequestrabili e non intercettabili, "copriva" in termini di garanzie anche tale acquisizione.

## IL QUADRO INDIZIARIO.

### 1. CAPO A) di rubrica. LA DISCARICA TORRE CAPRARICA.

In estrema sintesi, dalla lettura del capo di imputazione, l'ipotesi accusatoria individua TAMBURRANO Martino Carmelo, Presidente della Provincia di Taranto, come colui che avrebbe indotto dapprima il Comitato Tecnico Provinciale al rilascio del parere favorevole in data 15/2/2018, pubblicato il 5.3.2018, per il soprizzo del terzo lotto della discarica di Grottaglie "Torre Caprarica"; in seguito il Dirigente Amministrativo NATILE Lorenzo al rilascio della determina n. 45 del 5/4/2018 di ampliamento della discarica di Grottaglie - Torre Caprarica in favore della società LINEA AMBIENTE SRL, dietro corresponsione di tangenti dal rappresentante di LINEA AMBIENTE SRL, VENUTI Roberto Natalino, il tutto con la mediazione dell'imprenditore locale LONOCE Pasquale.



14

Al fine di comprendere se l'operato degli odierni indagati abbia travalicato l'ambito di attribuzioni legittime di ciascuno degenerando in condotte penalmente rilevanti, è opportuno fare chiarezza sui ruoli, i poteri, le cariche pubbliche, i compiti e le competenze di ciascuno.

**TAMBURRANO Martino Carmelo** nel corso del secondo mandato consecutivo di Sindaco del Comune di Massafra (2006-2016), assumeva la carica di Presidente della Provincia di Taranto il 29/9/2014, conservando tale carica anche dopo le elezioni amministrative del predetto Ente locale del 2016, a seguito delle quali era stato rieletto quale consigliere comunale. Dal 2 novembre scorso è cessato dall'incarico di Presidente della Provincia di Taranto (vds. oltre in tema di esigenze cautelari).

**NATILE Lorenzo** è il Dirigente del settore 4°, Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto, nominato nel novembre 2017 da **TAMBURRANO Martino Carmelo** in luogo del Segretario Generale **D'ARCANGELO Lucia**, che sino a quella data aveva retto detto incarico, previa nomina del Presidente della Provincia.

Tanto **NATILE Lorenzo** quanto **D'ARCANGELO Lucia** avevano prestato servizio presso il Comune di Massafra allorché **TAMBURRANO Martino Carmelo** ne era sindaco (**NATILE** era dirigente tecnico sin dal 2010, **D'ARCANGELO Lucia** era segretario comunale del Comune di Massafra dal dicembre 2009 al 8/3/2015).

I legami tra **NATILE Lorenzo** e **TAMBURRANO Martino Carmelo** risultano datati e duraturi. **NATILE Lorenzo**, risulta condannato per il delitto di tentato abuso di ufficio commesso nel corso del 2011, fatto per il quale pende ricorso per cassazione, commesso nel periodo di gestione del Comune da parte del Tamburrano.

**VENUTI Roberto Natalino** è il rappresentante della società **LINEA AMBIENTE SRL**, con sede in Rovato (BS) alla via XXV Aprile n. 18. Detta società è totalmente partecipata da **LINEA GROUP HOLDING - LGH - S.P.A.** con sede a Cremona che, a sua volta, è controllata da **A.2.A. S.P.A.** con sede in Brescia, (società quotata in borsa), possedendo quest'ultima il 51% del capitale sociale di **LGH S.p.A.**

Tali dati sono rilevanti poiché in numerose conversazioni intercettate gli indagati facevano menzione di **A2A SPA**, per far presente i limiti di autonomia gestionale e soprattutto di spesa del **VENUTI**, anche con riguardo alla corresponsione di tangenti.

**LONOCE Pasquale** è imprenditore ed amministratore di fatto delle seguenti società:

- **2 L. ECOLOGIA SRL**, il cui rappresentante legale e socio unico è **LONOCE Federica**, figlia di **LONOCE Pasquale** ed in precedenza il cui amministratore si identificava in **LONOCE Matteo**, nipote di **LONOCE Pasquale**;
- **ECOLOGISTICA SERVIZI SRL**, il cui rappresentante legale e socio al 98% si identifica in **LONOCE Rosalba**, figlia di **LONOCE Pasquale**, la parte rimanente del capitale sociale pari al 2% è di proprietà di **VOLLARO Patrizia**, moglie di **LONOCE Pasquale**;
- **UNIVERSAL SERVICE SNC di VOLLARO PATRIZIA**, il cui rappresentante legale e socio al 79,62% si identifica in **VOLLARO Patrizia**, moglie di **LONOCE Pasquale**, la parte rimanente del capitale sociale pari al 20,38% è di proprietà di **LONOCE Federica**.

La deduzione che **LONOCE Pasquale** sia amministratore di fatto delle dette società si ricava agevolmente da una serie di conversazioni telefoniche da cui emerge un potere gestorio e

decisorio in capo al predetto, di guida dell'operato dei soggetti che rivestono cariche sociali in seno alle aziende, compatibile esclusivamente con un esercizio, in fatto, del ruolo di amministratore nelle "imprese di famiglia". Per esempio, in un'occasione LONOCE Pasquale chiedeva alla figlia LONOCE Rosalba il numero di una fattura emessa da una delle società familiari (RIT 235/2018, prog. 641 del 7/4/2018) nonché l'annullamento di un atto di pertinenza della UNIVERSAL SERVICE (probabilmente un bonifico) e il versamento di assegni su un conto, probabilmente a copertura di un bonifico della medesima società (RIT 235/2018, prog. 1604 del 19/4/2018)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si riportano alcune delle conversazioni dalle quali si evince il ruolo di amministratore di fatto di tutte le società di famiglia di LONOCE Pasquale:

- (RIT 235/2018) Conversazione nr. 641 del giorno 07.04.2018 delle ore 12:30:17 intercettata sul RIT nr. 235/2018 - utenza monitorata n. [redacted] intestata a LONOCE Pasquale, nato a San Marzano (TA) il 18/06/1964, in uscita sull'utenza n. 099/9574959, intestata a Ecologista Servizi SRL, con sede legale in San Marzano di S.G. (TA) - S P 86 KM 8 900 500 Via per Sava, P.I. 02548790738 ed in uso, tra l'altro, a LONOCE Rosalba, nata a Grottaglie (TA) il 01/05/1984. (allegato n. 02 all'Annotazione di p.g. n. 199186 del 02/05/2018).

LONOCE Pasquale (P) chiama Ecologista Servizi e risponde Uomo1 (U1) e poi risponde LONOCE Rosalba (R).

Prima della risposta da parte di uomo1 (U1), si sente Uomo2 (U2) che ride e voce Uomo2 incomprensibile

U1: Lino

P: passami Rosalba

U1: si

musica di attesa

R: pronto, pronto

P: Oh, Rosa...

R: ehi, dimmi

P: ...quant'è il numero della fattura che ci sta pagando Gaetano?

R: aia iaiai, mi sa la 10, però no, devo andare da 2L, dovrebbe essere la... quella di 65? quella di Ecobuilding?

U2: si, si...incomprensibile...

P: si, di 65

R: oh...9 e 10, no, fammi andare a vedere, mò ti richiamo.

- (RIT 235/2018) Conversazione nr. 1604 del giorno 19.04.2018 delle ore 11:39:59 intercettata sul RIT nr. 235/2018 - utenza monitorata [redacted] intestata a LONOCE Pasquale, nato a San Marzano (TA) il 18/06/1964, in uscita sull'utenza n. 339/2360579, intestata a ECOLOGISTICA SERVIZI SRL, con sede legale in San Marzano di S.G. (TA) - S P 86 KM 8 900 500 Via per Sava, P.I. 02548790738 ed in uso a LONOCE Rosalba, nata a Grottaglie (TA) l'1/05/1984 (allegato n. 03 all'Annotazione di p.g. n. 199186 del 02/05/2018).

LONOCE Pasquale (P) chiama LONOCE Rosalba (R).

Voci di fondo di Pasquale (incomprensibile)

R: pronto

P: Rosa

R: ehi



Come meglio si esporrà da alcune conversazioni telefoniche intercettate (prog. 353 del 3/4/2018 RIT 235/2018 tra LONOCE Pasquale e VENUTI Roberto Natalino, prog. 151 del 5/4/2018 RIT 222/2018 tra VENUTI Roberto Natalino e PIOTTI Giovanni, collaboratore di VENUTI e dipendente di LINEA AMBIENTE SRL e prog. 629 RIT 235/2018 del 7/4/2018 tra LONOCE Pasquale e LONOCE Rosalba) si evince che su indicazione di LONOCE Pasquale, la figlia LONOCE Rosalba, si riprometteva di inviare fatture emesse dalla società 2L ECOLOGIA SRL (il cui amministratore come esposto era l'altra figlia LONOCE Federica) alla società LINEA AMBIENTE SRL, il cui procuratore speciale era VENUTI Roberto Natalino, dopo la dilazione della emissione rispetto alla prestazione resa; il dipendente di 2L ECOLOGIA SRL PIOTTI Giovanni si preoccupava di far figurare richieste di acquisto per giustificare le "due entrate merci" richieste dal VENUTI al suo collaboratore.


Da ciò si evince con chiarezza che LONOCE Pasquale era il *dominus* della società atteso che forniva concrete indicazioni sulla data di emissione delle fatture a LONOCE Rosalba che ossequiava alle indicazioni del genitore; di sua spettanza, poi, erano le scelte strategiche, come le successive acquisizioni dimostreranno.

**BUCCI Antonio** è un Luogotenente dei Carabinieri in servizio presso il Reparto Operativo del Nucleo Investigativo di Taranto. E' emerso che il predetto era stato messo a conoscenza delle attività illecite di TAMBURRANO, NATILE, VENUTI e LONOCE; ha svolto un ruolo di mediazione fra TAMBURRANO e LONOCE ed ha fornito notizie riservate al TAMBURRANO in merito ad una indagine penale nei confronti del coniuge.

**D'ELIA Antonio** è titolare di una concessionaria Mercedes denominata AUTOSERVICE di D'ELIA Antonio posta in Monteiasi; ha preso parte a numerosi incontri conviviali nei quali si deliberavano le attività illecite e, come si vedrà, ha consegnato materialmente una relazione riservata circa la linea difensiva della provincia di Taranto al difensore di LINEA AMBIENTE

---

P: senti qua eh visto che hanno fatto il bonifico che dici facciamo annullare quel trasferimento di UNIVERSAL .. e facciamo quel discorso? che ne pensi tu  
R: lo faccio annullare? e va bene fa ancora in tempo ..(incomprensibile).. e va bene dai non la faccio autorizzare  
P: la l'ha mandato?  
R: e si devo .. chiamare per non farlo autorizzare tanto a ..(incomprensibile).. la deve ..(incomprensibile).. hai capito  
mo lo facciamo aspetta poi alla fine gli giriamo qual è il problema dai  
R: va bene poi ..(incomprensibile).. Pà  
P: eh poi li ridiamo dai  
R: eh ..(incomprensibile).. se no devo mandare un'email di mo eh ..(incomprensibile)..  
P: no no ti preoccupare ..(incomprensibile)..  
R: se poi non la vede ..(incomprensibile).. hai capito  
P: stavo stavo dicendo eh il blocchetto di assegni c'è l'ho io quello è il cazzo devo arrivare prima così eh  
R: a versare l'assegno dici versiamo l'assegno  
P: versa gli assegni così fai i bonifici oggi ..(incomprensibile)..  
R: eh bhe mo li sto incominciando ad inserire  
P: non sta nessuno ..(incomprensibile)..  
R: eh poi oggi pomeriggio lo mando a versare  
P: ..(incomprensibile)..  
R: va bene ok  
P: ciao  
R: ciao



17

SRL, dopo che la determina n. 45 del 5/4/2018 era stata impugnata innanzi il TAR Puglia - sezione di Lecce da alcuni enti locale fra i quali il comune di Grottaglie.

**TARANTINO Giuseppe** è il sindaco di San Marzano di San Giuseppe.

**LONOCE Matteo** è stato amministratore sino al 28.2.2018 di 2 L ECOLOGIA srl.

**LONOCE Federica** è amministratore dal 28.2.2018 sino a tutt'oggi della detta società.

**LONOCE Rosalba**, figlia di **LONOCE Pasquale**, è amministratore della **ECOLOGISTICA SERVIZI SRL** (e, come meglio si dirà, ha inviato una serie di fatture a **LINEA AMBIENTE SRL** che si assumono emesse per operazioni parzialmente inesistenti al fine di costituire "fondi neri" per il pagamento di tangenti a **TAMBURRANO Martino Carmelo**).

### **§. 2. A. L' ITER AMMINISTRATIVO.**

Il procedimento amministrativo in esame ha riguardato l'autorizzazione alla modifica ed ampliamento della discarica III° Lotto di Torre Caprarica - Grottaglie, gestita da **LINEA AMBIENTE SRL**, nella persona del procuratore **Venuti Roberto Natalino**. Come noto, in materia la competenza è attribuita alla Provincia di Taranto, cui spetta il rilascio della A.I.A., previa istruttoria interna.

Ebbene, il procedimento amministrativo si è così articolato:

- **LINEA AMBIENTE S.R.L.** presentava in data 14.12.2015 (prot. n. 61849/A del 17.12.2015) istanza per la procedura coordinata VIA/AIA ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ed art. 5 bis L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Richiesta di giudizio di compatibilità ambientale (art. 23 D. Lgs n. 152/2006 e L.R. n. 11/2001) contestuale alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 ter-sexies D.Lgs. n. 152/2006) e Autorizzazione Paesaggistica (art. 142 D. Lgs n. 42/2004). Modifica sostanziale discarica III Lotto Linea Ambiente inquadrata in sottocategoria ex art. 7 comma 1 lett. C) D.M. 27.09.2010, località Torre Caprarica Grottaglie (TA) - Ottimizzazione orografica dei profili attualmente autorizzati;
- con nota prot. prov.le n.7126/P del 11.02.2016, il Settore Ambiente della Provincia comunicava l'avvio del procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 11/2001 e L. n. 241/1990 e indicava e convocava, ai sensi dell'art. 29 quater del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14 della L. n. 241/1990 s.m.i., la Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi il giorno 22.03.2016. Nel corso dell'iter istruttorio, sulla base delle valutazioni espresse da taluni Enti e dal Comitato Tecnico Provinciale, LINEA AMBIENTE SRL rimodulava il progetto iniziale;
- il procedimento si concludeva con la Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 28.07.2017 nella quale venivano acquisiti i pareri dagli Enti interessati, tra i quali quelli di ARPA Puglia, del Comitato Tecnico Provinciale, dei comuni di San Marzano e di Grottaglie, di ASL ed Aeroporti di Puglia: erano **negativi o non favorevoli**;
- in particolare, il **Comitato Tecnico Provinciale (ex L. R. 30/86<sup>2</sup>)**, di cui si è avvalso l'Ufficio Provinciale ai fini delle suddetta istruttoria, composto da **Arch. Stefano**

<sup>2</sup> Legge Regione Puglia 03/10/1986, n. 30 - D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.

**DELLE NOCI**, Dott. Domenico PETRUZZELLI, Dott.ssa Fabiana LUPARELLI e Avv. Donato PESCARRELLA, nell'esprimere il **parere contrario**, con verbale n. 39 del 10.07.2017, aveva modo di specificare che *il progetto, nonostante l'ennesima integrazione a seguito dell'ennesima audizione, risulta carente e non del tutto in linea con la realtà tecnico/amministrativa del sito e dei soggetti che operano sull'impianto e non risponde alle indicazioni del CTP, **si esprime parere contrario** alla realizzazione della modifica sostanziale A.I.A. per l'impianto esistente ai fini della variazione volumetrica mediante adeguamento dei profili altimetrici autorizzati in conformità al D. Lgs. 36/2003 (all. 3 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018);*

- sulla scorta delle dette risultanze la **Provincia di Taranto** con la nota n. 26280 del 28.08.2017 comunicava il preavviso di diniego alla **LINEA AMBIENTE SRL** (all.1 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018);
- **Linea Ambiente s.r.l.**, con nota acquisita al prot. 28333 del 19.09.2017, rendeva osservazioni al preavviso di diniego, rimesse per la valutazione al Comitato Tecnico Provinciale di esperti in materia di smaltimento di rifiuti ex L.R. 30/86.

Successivamente alle predette osservazioni rese da Linea Ambiente S.R.L., con nota acquisita del 19.09.2017, venivano nominati dal presidente della Provincia di Taranto i nuovi componenti del Comitato Tecnico Provinciale ed il Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente (con Decreti nn. 70, 79 e 86 rispettivamente datati 28.09.2017, 16.10.2017 e 30.10.2017 per il biennio 2017/2019, all.5, 6 e 7 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018) e in specie:

- 1 con Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 88 del 07.11.2017 è stato nominato **l'arch. NATILE Lorenzo** (unitamente a **MARINOTTI Raffaele**) quale Dirigente della Provincia, poi assegnato al 4° Settore Pianificazione e Ambiente (all. 8 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018);
- 2 gli altri componenti erano **NOTARNICOLA Michele** (esperto in impianti tecnologici di gestione rifiuti), **CARDELLA Guido** (esperto in Igiene ed epidemiologia ambientale), **DE GISI Sabino** (esperto in Ingegneria civile ed ambientale) e **CALABRO' Damiano** (esperto in chimica).

#### Il Comitato Tecnico Provinciale:

- unitamente all'Ufficio Provinciale Pianificazione e Ambiente, eseguiva in data 13 dicembre 2017 sopralluogo sull'impianto di discarica denominato "III lotto autorizzato ed in esercizio". Il sopralluogo veniva posto in essere a seguito di istanza di variante per l'ottimizzazione orografica e l'inserimento nell'AIA anche dell'attività R1 - di recupero del biogas per la produzione di energia;
- in data 15.02.2018 - con verbale n. 54 - il gruppo di lavoro del neo nominato Comitato Tecnico Provinciale, all'esito dell'iter istruttorio **esprimeva parere favorevole** (all.4 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018);
- con nota di prot. 7927 del 12.03.2018, la **Provincia di Taranto**, richiedeva a **LINEA AMBIENTE SRL** gli elaborati plano-altimetrici con l'esatta indicazione delle aree da escludere dal conferimento rifiuti, così come alle prescrizioni della Regione Puglia in merito alla vincolistica del PPTR (area annessa a boschi e parchi), nonché profili altimetrici in ossequio alle altezze massime già previste nel progetto presentato e valutato dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 15.02.2018;
- **LINEA AMBIENTE SRL**, con nota prot. provincia n. 8825 del 19.03.2018, riscontrava la nota indicata al punto precedente, specificando che la volumetria aggiuntiva necessaria per la riprofilatura, al netto dell'area gravata dal vincolo del PPTR "area annessa a boschi" è pari a 1.480.000 m<sup>3</sup>, quindi con un'ulteriore riduzione

di 101.000 m<sup>3</sup> rispetto alla iniziale previsione. L'azienda specificava, inoltre, *di non aver prestato e di non prestare acquiescenza alle prescrizioni derivanti dal vincolo PPTR*, visto anche che aveva proposto, avverso le stesse, ricorso giurisdizionale;

- la Provincia di Taranto con **Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente, firmata da NATILE Lorenzo, n. 45 del 05.04.2018**, esprimendo la compatibilità ambientale del progetto presentato (V.I.A.), rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e l'Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) alla Linea Ambiente s.r.l., per l'impianto denominato III Lotto, ubicato nel Comune di Grottaglie (TA), codice IPPC 5.4 (all. 2 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018), in netto contrasto con la già citata nota 26280 del 28/8/2017 con la quale la Provincia di Taranto si era espressa negativamente, comunicando il giudizio sfavorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento proposto e contestualmente il diniego al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed autorizzazione paesaggistica (all.1 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).

### **§. 3. A. LA CAMPAGNA ELETTORALE DI MARIA FRANCAVILLA.**

#### **Le intercettazioni telefoniche nel procedimento n. 844/2018 (r.g.n.r.).**

L'attività di captazione, avviata sull'utenza telefonica del **LONOCE** dal 16 febbraio 2018, faceva emergere subito il legame affaristico tra il **Tamburrano** e **Lonoce Pasquale**, consistito, in questa prima fase, nell'impegno profuso e totalizzante del secondo per il buon esito della campagna elettorale in favore di **Maria FRANCAVILLA**, moglie del **TAMBURRANO**, candidata al Senato nell'ultima tornata elettorale del 04.03.2018.

**LONOCE**, infatti, ha prestato sostegno economico ed organizzativo, sfruttando anche le sue conoscenze personali in favore della **FRANCAVILLA**, onde ottenere i favori del **TAMBURRANO**, come meglio si dirà.

In seno al procedimento n. 844/2018 sono state intercettate diverse conversazioni telefoniche nel corso delle quali **LONOCE Pasquale** organizzava cene e incontri elettorali in favore della **FRANCAVILLA**, fino a quello tenutosi a San Marzano di San Giuseppe in data **02.03.2018** presso il capannone delle società da lui di fatto gestite ed amministrate, ubicato sulla strada provinciale per Sava.

Si riportano, di seguito, le trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercettate riguardanti il sostegno elettorale del Lonoce che, nell'indiscussa condivisione del progetto politico del Tamburrano di accedere alle più elevate cariche pubbliche, perseguito tramite la candidatura del coniuge in Senato, si faceva carico di una buona parte degli oneri relativi.

Conversazione nr. 427 del giorno 15.02.2018 delle ore 18:49:07 intercettata sul RIT nr. 78/2018 – P.P. 844/48, utenza telefonica monitorata nr. 324/5680008 intestata ed in uso a **LONOCE Pasquale**, nato a San Marzano (TA) il 18/06/1964 in entrata dall'utenza cellulare 335/414515, intestata ed in uso a **TAMBURRANO Martino**, nato a Massafra (TA) il 16/07/1958 (all. 9 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018);

**LONOCE Pasquale (P) riceve da TAMBURRANO Martino (M)**

**P: Presidè tanto il nostro obiettivo è andare a Roma, che venisse lui qua e noi c'è ne andiamo a**